

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 5 settembre 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 971 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Approvazione Calendario Venatorio 2005/2006.**

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 10.04.96, n. 8 prevede all'art. 24 l'obbligo per la Regione della emanazione del calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno;
- il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale di cui all'art. 9 della L.R. 8/96, sulla base di una proposta di calendario venatorio, predisposta dal Settore Foreste, Caccia e Pesca, in cui si prevedeva l'apertura della caccia alle sole specie quaglia e tortora al 1° di settembre mentre l'apertura generale è fissata per la terza domenica, è stato sentito nelle sedute convocate e tenutesi nei giorni 27 aprile e del 16 giugno 2005;
- parimenti, sulla proposta di calendario è stato richiesto il prescritto parere consultivo all'Istituto della Fauna Selvatica di cui all'art. 7 della Legge 157/92 il quale, con nota n° 4465/T-A11 del 4 luglio 2005, ha espresso il proprio parere tecnico, allegato alla presente deliberazione, formulando alcune considerazioni di carattere tecnico;

CONSIDERATO che sia la legge 157/92 all'art.18 comma 2 che la legge regionale 8/96 all'art. 16 comma 3 prevedono la possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre, ma indicano tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie;

CONSIDERATO altresì che

VISTA la sentenza n. 8358/2005 del TAR Campania - 1° Sezione - quale pronunzia sul ricorso proposto dal W.W.F. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1542/2004 recante ad oggetto "calendario venatorio 2004/2005" nella parte in cui riconosce l'ammissibilità della disposizione relativa alle specie tacciabili dal primo settembre 2004 (quaglia e tortora);

RITENUTO, altresì che gran parte delle osservazioni tecniche espresse dall'INFS, come per l'annata precedente, sono tenute nella dovuta considerazione in quanto, nel calendario proposto, si tiene conto di gran parte delle considerazioni dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica in particolare relativamente al periodo di addestramento ed allenamento cani, limitato a circa 30 giorni precedenti l'apertura della caccia invece di due mesi come previsto all'art. 24, comma 4, della L.R. 8/96, ed al prelievo di selvaggina per il quale, pur rispettando l'arco temporale previsto dalle leggi sia statale (art. 18, Legge 157/92) che regionale (art. 16 L.R. 8/96), al fine di contenere il numero di capi prelevabili per specie ritenute dall'INFS "in precario stato di conservazione", oltre che intervenire sui tempi si è intervenuto anche con le disposizioni riguardanti il carniere in cui sono state imposte limitazioni al prelievo sia per la quaglia e la beccaccia che per la lepre, la starna ed il fagiano. Per la lepre inoltre ai cacciatori è stata segnalata l'opportunità di dare comunicazione di ogni abbattimento all'INFS al fine di determinare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano mentre, per la starna ed il fagiano, in considerazione delle massicce attività di ripopolamento operate dalle province e dagli A.T.C., anche attraverso diffuse distribuzioni effettuate previo ambientamento dei soggetti in apposti parchetti mobili collocati sul territorio da ripopolare, che hanno portato alla liberazione, anche per l'annata in corso, di oltre 40.000 fagiani, 10.000 starne e circa 3.000 lepri, sia sufficiente apportare la sola riduzione del numero dei capi prelevabili per giornata e per l'intera annata;

RITENUTO, pertanto che sia opportuno approvare la proposta di calendario venatorio allegata disponendo altresì la stampa dell'allegato ai tesserini per l'esercizio venatorio e dei manifesti divulgativi;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto dispone la legge quadro 157/92 all'art. 18, la legge regionale 8/96 agli artt. 16 e 24 così come modificato dalla L.R. 15/2002, all'art. 49 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono qui riportate:

- di approvare l'allegato "Calendario venatorio 2005/2006" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre la preapertura della caccia al 4 settembre 2005 per le specie quaglia e tortora e di anticipare di conseguenza la chiusura per le stesse specie al 12 dicembre 2005;
- di dare atto che nello stesso si tiene conto di gran parte delle considerazioni dell'Istituto Nazionale

della Fauna Selvatica in particolare relativamente al periodo di addestramento ed allenamento cani, limitato a circa 30 giorni precedenti l'apertura della caccia invece di due mesi come previsto all'art. 24, comma 4, della L.R. 8/96 , ed al prelievo di selvaggina per il quale, pur rispettando l'arco temporale previsto dalle leggi sia statale (art. 18, Legge 157/92) che regionale (art.16 L.R. 8/96), al fine di contenere il numero di capi prelevabili per specie ritenute dall'INFS "in precario stato di conservazione", oltre che intervenire sui tempi si è intervenuto anche con le disposizioni riguardanti il carniere in cui sono state imposte limitazioni al prelievo sia per la quaglia e la beccaccia che per la lepre, la starna ed il fagiano. Per la lepre inoltre ai cacciatori è stata segnalata l'opportunità di dare comunicazione di ogni abbattimento all'INFS al fine di determinare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano mentre, per la starna ed il fagiano, in considerazione delle massicce attività di ripopolamento operate dalle province e dagli A.T.C., anche attraverso diffuse distribuzioni effettuate previo ambientamento dei soggetti in apposti parchetti mobili collocati sul territorio da ripopolare, che hanno portato alla liberazione, anche per l'annata in corso, di oltre 40.000 fagiani, 15.000 starne e 3.000 lepri, sia sufficiente apportare la sola riduzione del numero dei capi prelevabili per giornata e per l'intera annata;

- di confermare l'anticipo della chiusura della caccia alla beccaccia al 31 dicembre come richiesto dal menzionato Istituto per l'annata precedente;
- di incaricare il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere, adottando le procedure più celeri, anche con l'affido del lavoro alla stessa ditta dell'annata precedente, in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria e di determinare successivamente la spesa necessaria, sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti, che sarà imputata allo U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2005, che presenta sufficiente disponibilità giusto impegno assunto con D.D. n. 5/255 del 3.12.02 a seguito di delibera n. 5650 del 22.11.02 sul capitolo 1406/2002;
- di pubblicare sul primo numero utile del B.U.R.C. il calendario venatorio.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario

Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2005/2006

L'Assessore per l'Agricoltura ed alle Attività Produttive On. Andrea Cozzolino
VISTA la Legge Regionale del 10 aprile 1996, n. 8 che stabilisce i principi generali e le disposizioni per la tutela della fauna e la disciplina della caccia in Campania;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. **971** del **28 luglio 2005**;
RENDE NOTO

L'esercizio venatorio per l'annata 2005/2006, ai sensi dell'art.49, della L.R.15/2002, potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata **dal 4 settembre 2005 al 30 gennaio 2006** nei seguenti periodi:

- a) Specie cacciabili **dal 4 settembre al 15 dicembre 2005**: quaglia e tortora (dal 4 al 18 settembre soltanto nei giorni fissi **4 - 7 -10 -14 e 15**, per la tortora soltanto da appostamento temporaneo);
- b) Specie cacciabili dalla **terza domenica di settembre al 31 dicembre 2005**: merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna e lepre comune;
- a) Specie cacciabili dalla **terza domenica di settembre 2005 al 30 gennaio 2006**: colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, moretta, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano e volpe;
- b) Specie cacciabile **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005**: cinghiale.

CARNIERE GIORNALIERO

FAUNA STANZIALE: Due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie cinghiale, lepre e starna. Per la lepre, inoltre, al fine di individuare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano, si suggerisce al cacciatore, con la collaborazione dell'Associazione di appartenenza, di comunicare all'INFS - Via Ca' Fornacetta, 9 - 40064 - OZZANO EMILIA (BO) Tel.051/6512111 - posta elettronica infs.lepus@iperbole.bologna.it, dopo ogni abbattimento, la località dell'abbattimento ed inviare un frammento di tessuto del soggetto abbattuto conservato in alcol etilico bianco;

FAUNA MIGRATORIA: **15** capi per giornata con le seguenti ulteriori limitazioni: cinque colombacci, cinque tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime due specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia sono tre per settimana a scelta del cacciatore ad eccezione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio.

RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA'VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, subiscono le stesse limitazioni previste, nei calendari venatori della Regione di appartenenza, per i cacciatori residenti in Campania.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione:

combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, peppola e fringuello;

ORARIO DI CACCIA

La caccia può praticarsi da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto e precisamente:

mese di settembre dal 4 al 14 dalle ore 4.52 alle ore 18.49

mese di settembre dal 15 al 30 dalle ore 5.10 alle ore 18.20

mese di ottobre dal 01 al 14 dalle ore 5.30 alle ore 17.52

mese di ottobre dal 15 al 31 dalle ore 5.50 alle ore 17.26

mese di novembre dal 01 al 14 dalle ore 6.12 alle ore 17.02

mese di novembre dal 15 al 30 dalle ore 6.33 alle ore 16.46

mese di dicembre dal 01 al 14 dalle ore 6.51 alle ore 16.39

mese di dicembre dal 15 al 31 dalle ore 7.02 alle ore 16.43

mese di gennaio dal 01 al 14 dalle ore 7.05 alle ore 16.55

mese di gennaio dal 15 al 30 dalle ore 6.56 alle ore 17.14

(ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L . R. 10.04.1996, n°8)

All'orario su indicato, si dovrà applicare l'ora legale nel periodo di vigenza.

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 1° al 31 Agosto 2005 fino alle ore 19; per i cani da seguita, sempre in zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, l'addestramento e l'allenamento è consentito dal 1° al 31 agosto dall'alba alle ore 10 e dalle ore 18 alle 20,30.

L'uso del cane da seguita è consentito dal 18 Settembre al 31 Dicembre 2005.

Successivamente a tale data i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali nei giorni di mercoledì e domenica.

L'uso del cane da ferma è consentito dal 4 settembre 2005 al 30 gennaio 2006.

CACCIA AL CINGHIALE

La caccia al cinghiale può essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica. Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica mediante battute autorizzate in determinate località e modalità rese note entro il 31 agosto a mezzo di apposito manifesto.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione naturale.

L'Esercizio venatorio resta comunque sempre vietato in tutto **IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHE' DELL'ART.10 1° COMMA - LETT. a) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8 CHE DOVRA' ESSERE TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.**

E' inoltre vietato l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1. In caso di trasgressione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a €.206,58 e non superiore a €.413,17 (comma 3).

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' sempre vietato cacciare qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario.

E' sempre vietato l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore.

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia.

Il tesserino non potrà essere rilasciato a chi non avrà restituito quello relativo all'annata precedente.

Al personale incaricato del rilascio deve essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa ed esibita la licenza di caccia valida.

Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n° 8, art 19 comma 8.

Il cacciatore deve restituire entro il **28 febbraio 2006** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo.

L'Ente preposto non rilascerà il tesserino dell'annata successiva se non previo esibizione della ricevuta della restituzione del tesserino dell'annata precedente.

Entro il 28 febbraio 2006 i comuni restituiscono alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, entro il **30 marzo 2006**, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma del combinato disposto dell'art.59 della legge di P. S. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 294 del 22 giugno 2005.

I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n. 3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R. D. 3267/23.

Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n. 8 v'è punita con la sanzione amministrativa prevista all'art. 32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96:

Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.11 della L.353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "Art.423-bis - (incendio boschivo) - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni."

Inoltre incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1032,00 a 10329,14 Euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di destinazione per 15 anni; non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 - comma 3-legge 157/92).

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96 , n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A. T. C. della regione e potrà ottenere l'iscrizione ad altro ATC in base alla disponibilità di posti vacanti secondo l'indice di densità venatoria.

L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) va richiesta alla Provincia **obbligatoriamente** sul **Mod.1** mentre l'iscrizione come secondo ATC (senza residenza venatoria) va richiesta **obbligatoriamente** al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il **Mod.2**.

I modelli di domanda sono allegati al "Regolamento D.P.G.R.626/2003" ratificato dal Consiglio Regionale con Regolamento n.3 del 25 marzo 2005.

Ogni cacciatore non dovrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria) pena l'annullamento di tutte le istanze (art.9, comma 10, del regolamento).

L' acquisizione della residenza venatoria e l'eventuale altra iscrizione va dimostrata mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente alla gestione dell'A.T.C., sul tesserino rilasciato dal comune o dall'Amministrazione Provinciale di residenza.

In attuazione dell' art.37, comma 7, della L. R. 8/96, con l'istituzione del "sistema informatico di prenotazione delle giornate", consultabile sul sito internet:

www.reciprocita-campania.org , sarà data applicazione al principio della "reciprocità" limitatamente agli A.T.C. confinanti con quello di residenza venatoria.



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0577074 del 05/07/2005 ore 10,32

Mitt.: ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

ALESSANDRO GHIGI

Fascicolo : 2003.XLIV/1.584

Foreste e caccia

4 LUG. 2005

DA CITARE NELLA RISPOSTA - Prot.

Rif. lett.

4465

/T-A11



OGGETTO: Calendario venatorio regionale per la stagione 2005/2006.

Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Andreotti (Tel. 051/65.12.225), p.a.
Valter Trocchi (Tel. 051/65.12.205)

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Foreste, Caccia e Pesca
Servizio Caccia e Pesca
VIA G. PORZIO
Centro Dir.le - Isola A/6
80143 NAPOLI NA
fax: 081-796.77.30

In riferimento alla richiesta inoltrata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 2005.0543249 del 22.6.2005, relativa all'argomento in oggetto, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla Legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza, evitando, per quanto possibile, riferimenti specifici a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto appaiono meritevoli di un approfondimento ulteriore da parte di codesta Amministrazione; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata.

Anticipazione della stagione di caccia - Questo Istituto è del parere che un'anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie, in base allo stato di conservazione delle popolazioni locali, ma anche in base a considerazioni che tengono conto della fenologia della riproduzione e/o della migrazione, sia in grado di tollerare una forte pressione venatoria già all'inizio di settembre. In questo momento dell'anno, infatti, l'attività venatoria risulta scarsamente diversificata e quindi potenzialmente più impattante sulle poche specie teoricamente ammissibili, a differenza di quanto avviene nel periodo normale del prelievo.

Nel caso di specie ornamentali migratrici, un'eventuale anticipazione della caccia potrebbe essere compatibile con le esigenze di conservazione della fauna selvatica solo a condizione che non incida negativamente sul contingenti che nidificano in Italia. Per valutare tale incidenza occorre considerare per ciascuna specie sia l'entità delle popolazioni che si riproducono a livello locale, sia la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione. In base ai dati attualmente disponibili, si ritiene che un prelievo anticipato a carico della tortora (*Streptopelia turtur*) possa essere permesso in relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale e dell'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto. Tale prelievo, tuttavia, dovrebbe essere consentito solo da appostamento e per un ridotto numero di giornate (non più di 4 o 5). Per quanto concerne la quaglia (*Coturnix coturnix*), che pure presenta caratteristiche fenologiche simili a quelle della tortora per quanto riguarda la migrazione post-riproduttiva, occorre evidenziare come questa specie sia caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo ed è ormai da anni in forte regresso; per tale ragione questo Istituto non ne ritiene ammissibile l'anticipazione del



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"

prelievo, anche per favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati della stagione riproduttiva, che diversamente, risulterebbero più vulnerabili.

Specie cacciabili - Nel caso della starna (*Perdix perdix*), si è del parere che forme controllate di prelievo possano essere autorizzate soltanto qualora in regione si siano ricostituite popolazioni stabili a seguito di progetti mirati di reintroduzione. A tale riguardo, lo scrivente Istituto manifesta la propria disponibilità a fornire ogni indicazione tecnica utile per definire una strategia in favore della starna che affronti i diversi aspetti rilevanti ai fini della conservazione della specie (programmi coordinati di reintroduzione, interventi di miglioramento ambientale, pianificazione dell'attività venatoria). Al momento non sembrano sussistere le condizioni per poter prevedere una generale cacciabilità di questo Galliforme sul territorio regionale; un'eventuale eccezione a questi termini potrebbe essere prevista per talune aziende faunistico-venatorie e per le aziende agri-turistico-venatorie.

Periodi di caccia - La condizione delle popolazioni di fagiano (*Phasianus choloichus*) nella regione non è tale da sopportare un esercizio venatorio protratto fino a tutto gennaio. Si ritiene pertanto che per questa specie sia opportuno prevedere la chiusura della stagione di caccia entro il mese di dicembre, lasciando la facoltà alle Amministrazioni Provinciali e agli Ambiti Territoriali di Caccia di stabilire dei periodi di caccia ancora più limitati in relazione a particolari condizioni locali. Un'eccezione a questi termini potrebbe essere prevista per le aziende agri-turistico-venatorie, in quanto il prelievo avviene su esemplari di allevamento immessi, e per le aziende faunistico-venatorie, nelle quali la gestione avviene sulla base di specifici piani di prelievo.

Forme di caccia - Dal punto di vista tecnico la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane (anche da ferma o da cerca), dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale ed alla volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. Tale fenomeno risulta aggravato quando il disturbo avviene nel periodo invernale in cui sono più efficaci i fattori della selezione naturale e quando i selvatici sono ancora immaturi. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) interferenza con le eventuali attività di ripopolamento invernale con selvaggina stanziale nella delicata fase di ambientamento, a cui si assommano i rischi esposti al punto a);
- c) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- d) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio, anche a carico delle eventuali specie stanziali ripopolate.

Addestramento cani - L'inizio dell'attività di addestramento e di allenamento dei segugi al primo agosto appare prematuro, in quanto alcune specie in questo periodo non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di consentire l'epoca di addestramento di tutti



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"

i cani a partire dalla fine di agosto, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (appare utile evitare la suddetta attività almeno nel tardo pomeriggio).

Gestione della lepre - Come già anticipato con lettera prot. n. 3463/T-D2 del 27.5.1999, il ritrovamento di popolazioni residue di lepre italica (*Lepus corsicanus*) in tutto l'areale storico della specie (Italia centro-meridionale), ivi compresa la Campania, richiede l'adozione di una serie di misure per la salvaguardia ed il recupero di questa specie endemica minacciata, di rilevante valore conservazionistico. Innanzitutto occorre definire al più presto la sua complessiva distribuzione nella regione (Fig. 1), sia attraverso sopralluoghi da realizzarsi soprattutto nelle aree interdette alla caccia, sia identificando le lepri abbattute durante l'esercizio venatorio. A tale proposito si consideri che essa risulta formalmente protetta in Campania, in quanto inserita tra le specie cacciabili soltanto in Sicilia (D.P.C.M. 7/5/2003. G.U.S. Gen. N. 152 del 3/7/2003). Considerata, tuttavia, la difficoltà di distinguere le due specie (che spesso vivono in simpatria anche a causa dei ripopolamenti effettuati con la lepre comune) durante lo svolgimento dell'attività di caccia, si suggerisce che anche nel calendario venatorio siano previste particolari misure gestionali rivolte più in generale alla migliore conservazione delle lepri e quindi anche della lepre comune.



Fig. 1 - Localizzazioni accertate della lepre italica in Campania (da Riga et al., 2003*).

Come evidenziato nel "Piano d'azione per la Lepre Italica" redatto nel 2001 da questo Istituto su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e disponibile sul sito web all'indirizzo http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/pubblicazioni/qcn.asp, negli A.T.C. dove la lepre italica è stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno:

- 1) accertare l'esatta distribuzione delle due specie di lepre sul territorio;
- 2) allocare opportunamente le aree protette (ad es. le ZRC) al fine di favorire il consolidamento delle popolazioni locali e facilitare la loro diffusione sul territorio;
- 3) preferire la forma di ripopolamento naturale del territorio aperto alla caccia (tramite dispersione o irradiazione) a quella artificiale (cattura e traslocazione);
- 4) fissare, preferibilmente, la stagione di caccia alla lepre comune in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre;
- 5) introdurre forme di prelievo sostenibile nella gestione della lepre comune, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo e analisi dei carniere.

A tale riguardo questo Istituto assicura fin d'ora il proprio eventuale supporto tecnico-scientifico, sia a livello regionale che periferico.

Per quanto concerne il punto 1) si giudica positivamente la scelta effettuata da codesta Amministrazione di prevedere nel provvedimento in esame l'invito a comunicare allo scrivente Istituto ogni abbattimento di lepre effettuato sul territorio regionale. A questo riguardo, per facilitare ai cacciatori l'invio della documentazione, si suggerisce di modificare il testo del calendario al paragrafo "carniere giornaliero-fauna stanziale" aggiungendo il numero di telefono di questo Istituto (051/6512111) e il seguente indirizzo di posta elettronica: info.lepus@iperbole.bologna.it.



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"

Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


(Dott. Silvano Toso)

/ms

- Riga F., V. Trocchi, F. M. Angelici, E. Randi e M. Pierpaoli (2003) - *Lepus corsicanus* De Winton, 1898.
In: F. Krapp "Handbuch der Säugetiere Europas".

